

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE DELL'I.S.R.S.E.C. è costituito, con sede in Siena, Via di Città 81, l'Istituto Storico della Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea (I.S.R.S.E.C.), associazione senza fini lucro, con le seguenti primarie finalità:

- a) conservare la memoria storica relativa agli eventi dalla II Guerra Mondiale alla Liberazione del territorio senese;
- b) raccogliere, custodire e diffondere le fonti relative agli eventi di cui al precedente punto a);
- c) promuovere e coordinare studi e ricerche su vicende e figure della Resistenza senese, nonché, sul contesto storico complessivo in cui essa si colloca;
- d) promuovere attività di educazione alla pace, alla solidarietà, alla sensibilizzazione contro la guerra e al diritto alla cittadinanza.

L'I.S.R.S.E.C. si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretti, democraticità nella struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione debitamente documentate) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Nessun socio può stabilire contratti di lavoro con l'I.S.R.S.E.C.

L'I.S.R.S.E.C. aderisce all'Istituto Nazionale per la Storia del movimento di Liberazione in Italia.

Art. 2 - I SOCI. I soci dell'I.S.R.S.E.C. sono:

- a) ordinari; b) sostenitori; c) onorari
- a) Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo fatto esplicita domanda, sono stati ammessi a tale qualifica dal Consiglio Direttivo. I Soci ordinari versano annualmente la quota sociale determinata dal Consiglio Direttivo.
- b) Sono soci sostenitori tutti coloro che versano la maggior quota determinata dal Consiglio Direttivo, nonché, gli Enti e Associazioni che erogano contributi continuativi.
- c) Sono soci onorari enti e singole persone ai quali per particolari meriti il Consiglio Direttivo attribuisce tale nomina.

Art. 3 - La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a seguito di decisione del Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) espulsione per gravi e documentati motivi;
- e) morosità protratta per oltre tre anni.

Avverso la decisione di perdita della qualità di socio si può ricorrere all'Assemblea dei soci, che deciderà a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 4 - Possono aderire all'I.S.R.S.E.C. gli Enti morali e gli Enti pubblici. Con la loro adesione i suddetti Enti si impegnano a consentire le ricerche nei loro archivi e la riproduzione o copiatura dei documenti utili per i fini dell'Istituto. I ricercatori saranno nominativamente indicati agli Enti dal Presidente dell'Istituto.

Art. 5 - GLI ORGANI SOCIALI. Gli organi sociali dell'I.S.R.S.E.C. sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo rimborsi spesa effettuati in nome e per conto dell'I.S.R.S.E.C.

Art. 6 - L'ASSEMBLEA. L'Assemblea è composta da tutti i Soci i quali hanno pari diritti, senza distinzione di qualifica, carica od altro. Il socio onorario non partecipa alle votazioni.

Le Persone giuridiche e le Associazioni intervengono ciascuna con il proprio rappresentante formalmente delegato; le persone fisiche intervengono personalmente.

Art. 7 - L'Assemblea ordinaria ha per compito:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci revisori, del Collegio dei Probiviri;
- b) la predisposizione delle linee programmatiche generali dell'Istituto;
- c) l'approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi;
- d) la nomina del Direttore dell'Istituto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'Istituto o da almeno 2/3 dei Consiglieri o da almeno 1/10 dei soci.

Per il funzionamento dell'Assemblea ordinaria si applicano le disposizioni generali contenute nel Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno sociale ed è presieduta da un membro della stessa, con esclusione del Presidente e dei Vice-Presidenti dell'Istituto.

Art.8 - L'Assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria e decide a maggioranza qualificata su:

- a) l'approvazione dello Statuto sociale e le relative modifiche;
- b) lo scioglimento dell'Istituto, ovvero sulla sua fusione con altre Istituzioni similari;
- c) la nomina degli eventuali liquidatori;
- d) i ricorsi dei soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri, tutti eletti dall'assemblea dei soci di cui all'art.2.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo decide su tutto ciò che non è statutariamente di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, un Vice-Presidente, il Tesoriere, e nomina il Segretario,, il quale, ove non faccia parte del Consiglio Direttivo, non avrà diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo istituisce Deputazioni, nell'ambito territoriale di propria competenza, con apposita regolamentazione determinata di volta in volta.

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di Commissioni temporanee, aventi competenze delimitate per materia per un più articolato funzionamento dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo elabora e delibera in ordine ai singoli programmi di attività, predispone i bilanci, determina le quote sociali.

Art. 11 - IL PRESIDENTE. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, tra i suoi membri. Rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza formale e legale dell'Istituto; firma gli atti; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, e ne formula i rispettivi ordini del giorno.

Il Presidente rappresenta l'organo esecutivo del Consigli Direttivo e ne pone in essere le deliberazioni.

A parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente sancisce la maggioranza.

Art. 12 - IL VICE-PRESIDENTE. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni su espressa delega scritta del Presidente medesimo. In caso di impedimento, tali attribuzioni presidenziali sono assegnate, con delega scritta, al Consigliere più anziano di età.

Art. 13 - IL DIRETTORE. Il Direttore, su invito del Consiglio Direttivo, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio stesso contribuendo alle decisioni che vengono prese.

La nomina del Direttore può avvenire ad personam o per pubblica selezione. Il Direttore dovrà, comunque, essere in possesso dei requisiti morali e culturali adeguati al prestigio dell'Istituto.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere. Il Direttore è responsabile dello svolgimento delle attività scientifiche e didattiche dell'I.S.R.S.E.C., secondo le linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo. Rappresenta, inoltre, l'I.S.R.S.E.C. nei rapporti con altre agenzie culturali, con l'I.N.S.M.L.I., e con la rete degli istituti che ad esso fanno capo.

Art. 14 - IL SEGRETARIO. Il Segretario partecipa alle sedute di tutti gli organi collegiali; redige i verbali delle singole sedute; conserva i registri delle deliberazioni; cura la corrispondenza seguendo le direttive del Presidente.

Art. 15 - IL TESORIERE. Il Tesoriere partecipa alle sedute di tutti gli organi collegiali, escluso il Collegio dei Probiviri; cura la contabilità dell'Istituto; controfirma i mandati; predispone tecnicamente i Bilanci.

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI. Il collegio dei Sindaci Revisori è formato da 3 membri.. Rimane in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili. Elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 membri. Rimane in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili. Elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 19 - IL PATRIMONIO. Il Patrimonio dell'I.S.R.S.E.C. è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di Enti, Associazioni e privati;
- e) Biblioteca e Archivio storico;
- d) mobilio e macchinario;
- e) ogni altro eventuale bene mobile o immobile.

Art. 20 - MODIFICHE STATUTARIE. Le modifiche statutarie possono essere apportate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto e con il voto di favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 21 - CESSAZIONE 0 TRASFORMAZIONE 0 FUSIONE DELL'ISTITUTO

La cessazione o la trasformazione o la fusione dell'I.S.R.S.E.C. con altri Istituti è decisa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci di cui all'art. 2. In caso di cessazione, il materiale archivistico sarà ceduto all'Archivio di Stato di Siena o all'Istituto Storico della Resistenza in Toscana; il materiale bibliotecario alla Biblioteca degli Intronati di Siena; il mobilio ed eventuali valori in denaro alla Amministrazione Provinciale di Siena con il vincolo di destinazione ad una Organizzazione di volontariato che operi in identico o analogo settore o ad una Istituzione culturale i cui fini si richiamino ai valori della Resistenza.

All'Istituto Storico della Resistenza in Toscana è riservato comunque il diritto di fotocopiatura o microfilmatura o altra soluzione tecnologica compatibile, del materiale dell'Archivio storico dell'I.S.R.S.E.C..

Art. 22 - ANNO SOCIALE. L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

NORMA TRANSITORIA. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea, in seduta ordinaria, ne approva il Regolamento di attuazione.

Firmato: Vittorio Meoni – Paolo Nappi notaio

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 2 (due) fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso dell'Associazione.

Siena, 4 maggio 2011